

Decreto del tribunale di Pavia chiarisce le caratteristiche della proposta in base al Ccii

DS6901

DS6901

Concordato semplificato doc

Piani cristallini, depositi in 60 giorni, dossier completi

DI MONICA MANDICO

E EZIO STELLATO

Palati al piano di concordato semplificato. La proposta deve essere cristallina, senza ambiguità, con valutazioni prudenti dell'attivo e fondi rischi adeguati; no al deposito oltre i 60 giorni previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii); necessario il set completo di documentazione (art. 39 Ccii). Così si è espresso il tribunale di Pavia con un decreto dell'8 luglio 2024, respingendo la richiesta di omologa presentata da una società dopo il fallimento della composizione negoziata. Il messaggio è chiaro: il concordato semplificato non è una scorciatoia per evitare la liquidazione giudiziale. Le imprese devono presentare piani solidi e ben documentati per superare il vaglio del tribunale e i professionisti devono sapere che la preparazione accurata del dossier è la chiave per il successo del concordato semplificato.

Nello specifico il tribunale ha evidenziato come il concordato semplificato, introdotto dal legislatore come strumento di risoluzione rapida della crisi, non possa tradursi in un mezzo per aggirare le tutele previste per i creditori. In particolare, i giudici hanno sottoli-

neato l'importanza di:

- **Rispetto dei termini:** la proposta definitiva deve essere depositata entro 60 giorni, come previsto dall'art. 25-sexies Ccii. Nel caso in esame, il deposito tardivo ha compromesso l'ammissibilità della domanda.

- **Completezza documentale:** la mancanza di alcuni documenti richiesti dall'art. 39 Ccii (tra cui la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione e i registri Iva) ha impedito ai creditori una valutazione completa della situazione economico-finanziaria del debitore.

- **Chiarezza e coerenza della proposta:** il tribunale ha ribadito che i termini del piano devono essere privi di ambiguità. Le criticità emerse, come le possibili variazioni nei prezzi di vendita degli immobili e l'insufficienza del fondo rischi, hanno reso la proposta non credibile.

- **Valutazione realistica dell'attivo:** le incongruenze nella valutazione di alcuni cespiti immobiliari hanno sollevato dubbi sulla solidità del piano.

- **Adeguatezza del fondo rischi:** lo stanziamento di soli 35 mila euro è stato giudicato insufficiente rispetto al contenzioso prospettato e agli oneri prededucibili previsti.

— © Riproduzione riservata — ■

